



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Gorni"
Via Allende n. 7 – Tel. 0376-618926 Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)

e-mail: mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata: mnic821001@pec.istruzione.it

sito scuola: <http://www.icquistello.edu.it>



**Al personale scolastico
docente ed ATA**

Alle famiglie degli alunni

**Alle amministrazioni
comunali e, per loro tramite,
ai gestori dei servizi
scolastici e parascolastici**

Ai gestori del servizio mensa

E a tutti gli interessati

Al sito web

OGGETTO: Obbligo di certificazione verde ai sensi del DL n.122 del 10.09.2021.

Preso atto del D.L. n.111 del 2021 recante *misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;*

considerata la nota del Ministero dell'Istruzione n.1237 del 13/08/2021, avente per oggetto: *Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti- Parere tecnico;*

visto il *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 anno scolastico 2021/2022* - Atti del Ministro prot. 21 del 14/08/2021;

vista la circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 avente per oggetto *"Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19";*

preso atto del DL n. 122 del 10.09.2021 recante indicazioni successive e aggiuntive alla previgente normativa, riguardo alla certificazione verde Covid-19, che recita testualmente *"[...] chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche [...] deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 [...]. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]",* continuando, *"[...] La misura [...] non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti*

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE

MNIC821001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005403 - 11/09/2021 - C.1 - U

con circolare del Ministero della salute [...]”, inoltre, “[...] I dirigenti scolastici [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni [...]. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni [...] deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]” ed, infine, “[...] Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021)”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

informa che, a far data dal giorno 11.09.2021, **chiunque acceda alle strutture dell'istituto, personale della scuola e soggetti esterni¹, sarà tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 che verrà verificata dal Dirigente Scolastico o da un delegato con funzione di controllo, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.2021.**

A tal proposito, si ricorda che:

- l'accesso di terzi alle strutture dell'istituto è consentito solo in caso di reale necessità;
- l'accesso al personale tecnico (operai, manutentori) è consentito esclusivamente nelle fasce orarie in cui la struttura sia presidiata;
- per gli uffici di segreteria, si fa generalmente ricorso alle comunicazioni a distanza fatto salvo quanto previsto al primo punto del presente elenco;
- l'accompagnamento di alunni, all'interno della struttura scolastica, è consentita nei casi di reale bisogno e, comunque, ad un solo genitore, tutore o delegato;
- non subisce alcuna variazione quanto disposto da precedente comunicazione in riferimento al personale scolastico.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- gli studenti non sono soggetti ad alcun obbligo di esibizione e verifica della suddetta certificazione;
- per ciò che concerne il personale delegato alle operazioni di controllo della certificazione, vigono le precedenti disposizioni, integrate con quelle contenute nella presente;
- per ciò che riguarda il personale scolastico, resta in vigore quanto prescritto nelle precedenti comunicazioni in merito all'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D'Aprile

¹ Si intenda per soggetto esterno: genitori, tutori o delegati, amministratori, personale addetto al servizio di refezione, pre-scuola e post-scuola, personale educativo, operai e manutentori e tecnici, tirocinanti e stagisti, alunni in alternanza scuola-lavoro, volontari, agenti di commercio e rappresentanti di case editrici, esperti esterni, mediatori culturali, assistenti sociali e tutti coloro che, a vario titolo accedano alle strutture scolastiche.